



**Università
degli Studi
di Ferrara**

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE

(Convenzione n° 125396 del 03/04/2025)

TRA

L'Università degli Studi di Ferrara, con sede in Via Ariosto 35, 44121 Ferrara (FE), codice fiscale n. 80007370382, nel prosieguo del presente atto denominata "soggetto promotore", rappresentata dalla dott.ssa Federica Danesi, Responsabile della Ripartizione Tirocini, placement e alta formazione, autorizzata alla firma del presente atto Dott. Marco Pisano, con DD Rep n. 1489/2022 Prot n. 299932 del 28/09/2022

E

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 GALLURA con sede legale in OLBIA (SS) CAP 07026, Via Bazzoni-Sircana n. 2-2A, codice fiscale e partita IVA n. IT02891650901, nel prosieguo del presente atto denominata "soggetto ospitante" rappresentata da MARCELLO GIUSEPPE ACCIARO in qualità di DIRETTORE GENERALE,

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, le Università possono promuovere tirocini curriculari in impresa a beneficio delle studentesse e degli studenti iscritti ai propri Corsi di Studio

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto

Il soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere, presso le proprie strutture, tirocinanti su proposta del soggetto promotore come indicato nell/i progetto/i formativo/i. Il tirocinio sarà avviato per studenti iscritti a Corsi di Studio dell'Università.

Articolo 2 - Finalità e contenuti

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) L 196/1997, si configura come completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, pertanto non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale designato dal soggetto ospitante.

Per l'avvio di ciascun tirocinio in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- a. nominativo tirocinante;
- b. nominativo tutor accademico;
- c. nominativo tutor aziendale;
- d. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante ed eventuali attività compatibili con lo svolgimento da remoto;
- e. le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- f. gli estremi identificativi delle coperture assicurative, gli estremi identificativi delle assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni sul luogo di lavoro.

Il soggetto ospitante potrà prevedere, a propria discrezione, facilitazioni ed incentivi economici quali rimborsi spese e borse studio a favore dei tirocinanti, indicandoli nel progetto formativo. Tali incentivi sono da ritenersi non correlati alla quantità-qualità della prestazione fornita dal tirocinante.

Articolo 3 - Doveri del tirocinante



Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- a. svolgere le attività previste dal progetto formativo seguendo le indicazioni delle/dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi evenienza.
- b. rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.
- c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del soggetto tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione alla/al tutor incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del soggetto tirocinante questi è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Articolo 4 - Tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro

In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Premesso che tra l'Ateneo ed il soggetto ospitante, sarà necessario un reciproco scambio di informazioni relative alla sicurezza, è onere del soggetto ospitante:

- rispettare la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e le disposizioni specifiche riguardanti eventuali fasi emergenziali;
- provvedere alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e addestrare il tirocinante all'uso dei dispositivi stessi e delle attrezzature di lavoro conformemente alle disposizioni impartite per la sua sicurezza.

Per i tirocinanti frequentanti corsi di laurea per le professionali sanitarie e dell'area medica¹:

- è onere del soggetto ospitante informare e (ove necessario) integrare la formazione del tirocinante sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività di tirocinio nelle proprie strutture;
- il soggetto promotore, tramite coordinamento tra i rispettivi servizi di sorveglianza, si rende disponibile a fornire certificazione di idoneità alla mansione per visite già eseguite nell'ambito della frequenza ai laboratori;
- gli eventuali esami di laboratorio o clinici non previsti nell'ambito della sorveglianza sanitaria dell'ente promotore sono a carico del soggetto ospitante.

Resta intesa la disponibilità del soggetto promotore a concordare con il soggetto ospitante, che dovrà garantire il contestuale accesso ai relativi atti, la presa in carico della formazione generale. Per i tirocinanti frequentanti altri corsi di studio²:

- il soggetto promotore può collaborare con il soggetto ospitante, fornendo al tirocinante la formazione a rischio basso. Relativamente alla formazione rischio medio-alto, connessa allo svolgimento dell'attività di tirocinio, sarà valutata la fattibilità, a carico del soggetto promotore, previa verifica delle tempistiche organizzative dei corsi necessari e sulla base delle richieste avanzate dall'ente ospitante.
- la sorveglianza sanitaria, ove necessario, è a carico del soggetto ospitante, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ferma restando la possibilità di acquisire da parte dello stesso, tramite coordinamento tra i rispettivi servizi di sorveglianza la certificazione di idoneità alla mansione per visite già eseguite nell'ambito della frequenza ai laboratori.

In caso di presenza di rischi da radiazioni ionizzanti presso il soggetto ospitante, le parti si impegnano ad avviare un'azione di coordinamento al fine di ottemperare gli obblighi stabiliti dagli art.112, 113 e 115 del D. Lgs.101/2020. Gli obblighi a carico del tirocinante sono declinati nel progetto formativo.

Articolo 5 - Assicurazioni

Per le attività previste dal tirocinio, il soggetto promotore garantisce a favore dei soggetti tirocinanti:



- a. copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL - gestione per conto dello Stato di cui al DPR 1124/65 e DPR 156/99, art.2;
- b. polizza infortuni integrativa;
- c. polizza responsabilità civile per i danni che dovessero essere involontariamente causati a terzi (persone e/o cose).

In caso di sinistro occorso al soggetto tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante è obbligato a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Articolo 6 - Trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente Convenzione, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 ("RGPD") e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

– L'Università, nell'ambito del presente Convenzione, è Titolare dei dati personali trattati per erogare un percorso formativo per i propri studenti (ivi compreso lo svolgimento di un tirocinio curricolare) e ad attestarne il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Titolare del trattamento, pertanto, è l'Università degli Studi di Ferrara, Via Ariosto 35 – 44121 Ferrara; e-mail: rettore@unife.it – PEC: ateneo@pec.unife.it – Tel. 0532293242. Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.c.p.A., Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna (BO), e-mail: dpo-team@lepada.it – PEC: segreteria@pec.lepada.it – Tel. 0516338844

– Per quanto riguarda la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, di esclusiva competenza del soggetto ospitante, ritenute necessarie per favorire la realizzazione delle attività di insegnamento teorico pratico, nonché per facilitare l'uso dei propri servizi, (quali ad esempio il servizio mensa, rilascio badge per accedere alla struttura che eroga il tirocinio, ecc.), il soggetto ospitante è Titolare autonomo dei dati personali trattati.

Il soggetto ospitante è altresì Titolare dei dati personali, anche di natura particolare che, in ossequio al principio di necessità e proporzionalità, siano eventualmente trattati dallo studente per l'esecuzione di attività richieste nell'ambito delle attività di tirocinio/stage o attività professionale prestata. In tale qualità il soggetto ospitante si impegna a istruire, ai sensi dell'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., gli studenti dell'Università quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

Le Parti si impegnano infine a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte.

Articolo 7 - Durata, rinnovo e recesso

La presente convenzione ha durata di tre anni, a decorrere dalla data di perfezionamento con possibilità proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione, tra le parti, di un ulteriore atto.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC).

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività di tirocinio in essere, come indicato nei singoli progetti formativi.

Articolo 8 - Foro

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e



**Università
degli Studi
di Ferrara**

dall'applicazione della presente convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Articolo 9 - Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è redatta in un unico originale ed è conservata dall'Università degli Studi di Ferrara. Il soggetto ospitante ne conserva una copia presso la propria sede.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.86, a spese della parte che chiederà la registrazione.

La presente convenzione, soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, sarà assolta in modo virtuale a cura dell'Università degli Studi di Ferrara giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Ferrara.

Per l'UNIVERSITÀ DI FERRARA
*LA RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE
TIROCINI, PLACEMENT E ALTA FORMAZIONE
(Dott.ssa Federica Danesi)*

Per IL SOGGETTO OSPITANTE
*IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Dott. _____)*

¹ Classi di laurea ricomprese in questo punto: LM-41 Laurea in Medicina e Chirurgia; LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria; L-SNT1 Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica, L-SNT2 Professioni Sanitarie della Riabilitazione, L-SNT3 Professioni Sanitarie Tecniche, LM-SNT1 Lauree Magistrali nelle Scienze Infermieristiche e Ostetriche, LM-SNT2 Lauree Magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, LM-SNT3 Lauree Magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche.

² Per tutte le classi di laurea non indicate nel precedente punto comprese: L-2 Biotecnologie, L-13 Scienze Biologiche, L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive, L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche, LM-6 Lauree Magistrali in Biologia, LM-7 Lauree Magistrali in Biotecnologie Agrarie, LM-8 Lauree Magistrali in Biotecnologie Industriali, LM-9 Lauree Magistrali in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, LM-54 Lauree Magistrali in Scienze Chimiche, LM-60 Lauree Magistrali in Scienze della Natura, LM-67 Lauree Magistrali in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate.